

polizia giudiziaria, ma ufficiali giudiziari. Del rimanente, farò ancora osservare a questo riguardo essersi sostenuto in questo recinto negli scorsi giorni che quando alcuno ha varie qualità bisogna tener conto della qualità principale; e qui la qualità principale è sempre quella di giudice, mentre le 400 o 500 lire in più di diversità che vi sarà nello stipendio (che d'altronde è un giusto compenso per le maggiori fatiche del giudice istruttore) non credo possano influire sulla presente questione. Il giudice di tribunale, al quale venga conferita la qualità di giudice istruttore, gode anch'esso, a mio credere, del diritto dell'inamovibilità; e quindi, se il giudice istruttore debbe correre la sorte di tutti gli altri giudici, che dopo tre anni di esercizio sono inamovibili, parmi possa sedere in questa Camera. Io non entro a parlare se ciò sia incompatibile colle sue attribuzioni, ma sostengo, in tesi generale, che, stando alla lettera dello Statuto, il quale fa eccezione solamente per i giudici di mandamento, il giudice istruttore acquista pure, al pari di tutti gli altri giudici, l'inamovibilità dopo tre anni di esercizio.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io ho domandato la parola, non per entrare a discutere se il signor avvocato Rocci, per effetto della rinuncia da lui fatta al suo impiego (rinuncia che credo sia posteriore alla sua elezione), abbia potuto acquistare il diritto di sedere in questa Camera; quanto a ciò la Camera nella sua saviezza deciderà come meglio crederà, ma io chiesi facoltà di parlare per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Agnès, osservazioni che, a parer mio, non possono lasciarsi passare senza risposta. Egli opina che i giudici istruttori siano al pari degli altri giudici inamovibili, ed io invece sostengo che, come istruttori, sono rievocabili. Il vero è che l'articolo 69 dello Statuto attribuisce in generale l'inamovibilità a tutti i giudici, dopo l'esercizio di tre anni, eccettuati i giudici di mandamento; ma, come ebbi già ad avvertire altra volta, esso articolo non dev'essere isolatamente considerato, ed avendo solamente rispetto alla mera qualità o denominazione di giudice, perchè l'inamovibilità dipende dalla natura delle funzioni giudiziarie che egli venga esercitando.

Quando lo Statuto parla di giudici, devesi intendere di quei tali funzionari che amministrano propriamente la giustizia.

Ora io domando al deputato Agnès se i giudici istruttori, come tali, sieno incaricati dell'amministrazione della giustizia. Domando se egli possa, operando nella vera qualità d'istruttori, applicare la legge ai singoli fatti. Egli certamente sa meglio di me che gli istruttori altro non fanno che attendere alla procedura, ossia alla formazione degli atti che possono condurla al necessario compimento, affinché i veri giudici della causa si trovino quindi abilitati a pronunciare la sentenza. Egli è ben vero che il giudice incaricato di procedere all'istruttoria dei procedimenti è pur sempre giudice e come tale inamovibile, ma perchè alla qualità di giudice inamovibile aggiunge funzioni di natura amovibile, io concorro pienamente nell'opinione espressa dall'ufficio che non sia eleggibile.

Se in una persona concorrono riunite funzioni miste, basta che una di tali funzioni la renda soggetta all'arbitrio del Governo, e quindi amovibile, perchè cessi di essere eleggibile.

Questo principio fu già in altra circostanza seguito dalla Camera, ed io non credo che essa voglia ora dipartirsene.

**FARINA PAOLO.** Appoggiando quanto ha detto l'onorevole guardasigilli, ricorro all'espressione precisa dell'articolo 98 dello Statuto, il quale non parla più dei giudici di man-

damento, ma parla in genere di funzionari stipendiati e amovibili dell'ordine giudiziario.

Ora domando: è stipendiato il giudice come istruttore? Sì, perchè ha un aumento di stipendio disimpegnando le funzioni d'istruttore. È amovibile come istruttore? Sì, perchè abbiamo già molti casi in cui giudici istruttori furono appunto rimossi. Dunque si trova nella categoria indicata dall'articolo 98 della legge elettorale per cui è escluso dal poter essere deputato. A fronte di questa dimostrazione non credo si possano dedurre argomenti dalle espressioni dello Statuto le quali vogliono interpretarsi in questa materia secondo la più esplicita e precisa dichiarazione della legge che appunto contempla il caso dell'elezione dei deputati.

**AGNÈS.** Io chiederò appunto all'onorevole Farina quali siano i funzionari inamovibili. Lo Statuto dice che i giudici sono inamovibili quando hanno tre anni d'esercizio, lo dice indistintamente e non eccettua che i giudici di mandamento; evidentemente i giudici istruttori sono una categoria diversa.

Quanto a ciò che disse il signor guardasigilli, che cioè i giudici istruttori non amministrano la giustizia, risponderò chiedendo qual sia il fine della giustizia. Il fine della giustizia si è la ricerca della verità, ed è questo appunto l'ufficio che presta il giudice.

Ma ricorriamo al Codice di procedura criminale e vediamo che cosa egli prescrive per riguardo a questi giudici istruttori.

Il Codice di procedura criminale pone appunto sotto la sorveglianza dell'avvocato fiscale generale questi giudici, ed in esso è stabilito di quali norme e quali precauzioni debba circondarsi l'avvocato fiscale prima di promuovere la rievocazione del giudice istruttore.

Il Codice appunto dimostra che i giudici istruttori non possono essere tolti così all'improvviso, ma che bisogna che vi siano casi di mancanza per divenire a questa misura.

Dunque, tanto per questa legge, come anche per la posteriore emanata nel 1851, finchè il giudice istruttore compie l'ufficio suo, io non vedo perchè non debba correre la sorte di tutti gli altri, non vedo perchè la sua qualità possa renderlo amovibile da inamovibile che egli era, mentre la sua qualità principale è quella di giudice. L'assessore istruttore quando istruisce il processo non fa che esercitare una funzione giudiziaria, che è quella di ricercare la verità; egli è giudice, e come tale deve essere inamovibile.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Il deputato Agnès dice essere le funzioni dell'istruttore simili a quelle degli altri giudici, perchè da tutti si ricerca egualmente il vero; ma, a creder mio, corre un gran divario tra le funzioni dell'istruttore e quelle dei veri giudici a cui spetta di pronunciare la sentenza.

Anche il Ministero pubblico ha per istituto di ricercare la verità, ma vorrassi per ciò sostenere essere i funzionari del Ministero pubblico inamovibili, quantunque le loro funzioni, prese in largo senso, possano pure chiamarsi funzioni giudiziarie?

Coloro che appartengono al Ministero pubblico non potrebbero per verità essere, senza giusta causa, rimossi dalla loro carica; ma non si vorrebbe mai confondere la inconvenienza di rimuovere un funzionario, senza legittima ragione, con la inamovibilità garantita dallo Statuto, per virtù della quale il giudice può rimanere in ufficio, salvo che una sentenza, pronunciata nelle debite forme, lo dichiari meritevole di rimozione.

Nè vale il dire che un giudice potrebbe essere ad arbitrio del Governo investito della qualità di istruttore, e reso per